ACCORDO

tra

Società Italiana Autori ed Editori (**S.I.A.E.**)
Associazione Italiana Editori (**A.I.E.**)
Sindacato Nazionale Scrittori (**S.N.S.**)
Sindacato Libero Scrittori Italiani (**S.L.S.I.**)
Unione Nazionale Scrittori e Artisti (**U.I.L.- U.N.S.A.**)

e

Confederazione Nazionale dell'Artigianato (**C.N.A. - Comunicazione**)
Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie (**CONFARTIGIANATO – Comunicazione**)
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (**CASARTIGIANI**)
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (**C.L.A.A.I.**)
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (**LEGACOOP**)
Confederazione Italiana Esercenti Commercio Turismo e Servizi (**CONFESERCENTI**)

PREMESSO CHE

- l'articolo 68 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto di autore, d'ora innanzi denominata L.d.A.), come modificato dalla L. n. 248/2000, consente, conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 20 giugno 1978, n. 399, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità;

- in base alle medesime disposizioni, i responsabili dei punti o centri di riproduzione (d'ora innanzi denominati "Punti di riproduzione"), i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere, per conto degli utenti, un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe;

- ai sensi dell'all'art. 181 ter, comma 1, L.d.A. il compito di riscuotere detti compensi è affidato alla SIAE;

- lo stesso art. 181 ter, comma 1, L.d.A prevede che per la determinazione della misura e delle modalità di pagamento di detti compensi la S.I.A.E. possa procedere alla stipulazione di accordi con le Associazioni di categoria interessate;

- in virtù di tale disposizione normativa, in data 18/12/2000 e successivamente in data 15/11/2005, la S.I.A.E. ha stipulato accordi in materia con alcune Associazioni di categoria interessate, cui hanno aderito successivamente anche altre Associazioni;

- in considerazione delle persistenti difficoltà applicative riscontrate nel sistema di raccolta dei proventi previsto dall'accordo in scadenza, è stata ravvisata l'opportunità di addivenire ad una proposta di modifica legislativa condivisa da tutte le parti (S.I.A.E., le Associazioni degli Autori e degli Editori e le Associazioni di categoria degli utilizzatori) da sottoporre al vaglio del Legislatore. Nelle more si ritiene, ai sensi dell'art. 181 ter L.d.A, di sottoscrivere il presente Accordo che istituisce nuove modalità di pagamento dei compensi, fondate su un criterio estimativo globale delle riproduzioni delle opere protette effettuate che tiene conto del numero di apparecchiature riproduttive possedute da ogni punto di riproduzione e della tipologia di attività esercitata;

- in particolare per gli esercizi dediti in via principale ad altre attività, che siano in possesso di un solo macchinario e che questo sia solo occasionalmente dedicato alla riproduzione di opere protette - e, pertanto, comunque rientranti tra i "punti copia" di cui all'art. 68 L.d.A. (ad esempio ottici, tabaccai, librerie, etc...) - la misura del compenso è forfetariamente determinata a biennio.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.Premesse ed allegati.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2. Oggetto ed ambito di applicazione dell'accordo.

Il presente Accordo, stipulato in conformità alle previsioni degli artt. 68, commi 3 e 4 e 181 ter, comma 2, L.d.A., ha per oggetto le riproduzioni per uso personale e nel limite del 15%, di opere protette pubblicate per le stampe, effettuate nei

Punti di riproduzione che utilizzino o mettano a disposizione di terzi apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

Art. 3. Modalità attuative dell'accordo.

1. Il pagamento del diritto d'autore con le modalità previste nel presente Accordo costituisce per i Punti di riproduzione l'unica modalità di pagamento consentita (art. 181 ter L.d.A); pertanto le fotocopie di opere protette effettuate nei punti di riproduzione a prescindere dal rispetto del presente Accordo sono da considerarsi effettuate in violazione del diritto d'autore, rendendosi così applicabili le disposizioni generali contenute nel Capo III, Titolo III della L.d.A., ed in particolare le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 171, 171 ter, 174 bis e 174 quinquies.
2. Il pagamento è determinato in relazione alla classificazione dei Punti di riproduzione in diverse tipologie come da prospetto che segue (All. A). L'inquadramento dei singoli punti di riproduzione nella categoria di riferimento tiene conto del numero di apparecchiature possedute nonché della attività esercitata.

Art. 4. Misura e modalità di pagamento dei compensi.

1. Per il biennio di durata del presente Accordo (2009/2010) il compenso convenzionale dovuto agli autori ed editori e per essi alla S.I.A.E. è quello di cui all'art.68, comma 4 L.d.A.
2. Detto compenso è determinato forfetariamente "a macchina" e gli importi dovuti sono riepilogati nell'allegato A.
3. Per l'anno 2010 è già sin d'ora previsto un adeguamento della misura del compenso pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2010.
4. Per gli esercizi che non svolgano attività di copia in via prevalente e che siano in possesso di un solo macchinario e che questo sia solo occasionalmente dedicato alla riproduzione di opere protette - e, pertanto, comunque rientranti tra i "punti copia" di cui all'art. 68 L.d.A. - la misura del compenso è determinata a biennio e verrà corrisposta in un'unica soluzione nella cifra indicata nell'allegato A, punto 6.
5. Il pagamento dei diritti d'autore avverrà annualmente in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno, presso gli Uffici S.I.A.E. territorialmente competenti.
6. I punti di riproduzione di nuova apertura verseranno quanto dovuto a titolo di diritto d'autore entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, con versamento del dovuto in misura proporzionale, parametrata al mese di apertura.

Art. 5. Oneri di informativa.

La S.I.A.E. e le Associazioni firmatarie dell'Accordo si impegnano a porre in essere il programma di iniziative concordato (allegato B) ed ogni ulteriore iniziativa volta ad assicurare un'adeguata e tempestiva informazione all'utenza in merito ai contenuti del presente Accordo.

Art. 6. Obblighi dei Punti di riproduzione.

Il Punto di riproduzione che intenda produrre copie di opere protette nel rispetto degli obblighi di legge si obbliga a:

1) dare immediata attuazione a quanto previsto nel presente Accordo;
2) recarsi presso gli Uffici S.I.A.E. territorialmente competenti per sottoscrivere la presa d'atto;
3) dare tempestiva comunicazione in ordine a eventuali variazioni del numero di macchine fotocopiatrici (o altro macchinario) presente nell'esercizio. Per i Punti già censiti dagli Uffici S.I.A.E. restano validi, fino a rettifica, i dati a suo tempo raccolti nelle prese d'atto;
4) i Punti di riproduzione che non intendano dare applicazione al presente accordo non potranno legittimamente effettuare fotocopie di opere protette dal diritto d'autore.

Art. 7. Sistemi di rilevazione.

1. I Punti di riproduzione e le Associazioni di categoria firmatarie del presente accordo si impegnano a collaborare con la SIAE e con le Associazioni degli aventi diritto per la realizzazione di rilevazioni a campione delle copie effettuate, finalizzate ad acquisire elementi per la ripartizione dei compensi fra gli aventi diritto. In particolare, i Punti di riproduzione consentiranno, ai fini di cui sopra, l'accesso ai locali in cui avviene l'attività di fotocopiatura agli incaricati di dette rilevazioni.
2. Le rilevazioni saranno organizzate secondo procedure e modalità concordate tra le parti, senza oneri aggiuntivi per i Punti di riproduzione e in modo tale da ridurre al minimo gli effetti sulla normale attività. Dette modalità saranno oggetto di uno specifico protocollo di intesa da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 8. Monitoraggio e controlli.

1. Al fine di assicurare il rispetto delle norme di legge in materia, nonché la corretta applicazione del presente accordo, la SIAE svolgerà tramite i propri incaricati, nei termini previsti dalla legge, una sistematica e generalizzata attività di controllo e di vigilanza su tutto il territorio nazionale presso i Punti di riproduzione.
2. Le parti concordano che, specie in fase di prima applicazione, l'accordo richiede lo sviluppo di attività straordinarie di controllo; a tal fine la SIAE e le associazioni degli aventi diritto si impegnano ad elaborare gli strumenti più idonei a far sì che i controlli siano pienamente efficaci.

Art. 9. Durata.

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2009 ed è valido sino al 31 dicembre 2010.

Art. 10. Disposizioni finali e transitorie.

In considerazione delle innovazioni contenute nel presente Accordo, si conviene che le contromarche ancora possedute dai Punti di riproduzione potranno essere utilizzate sino al termine ultimo stabilito per il versamento del compenso dovuto per diritto d'autore, ossia sino al 28 febbraio 2009.

Letto e sottoscritto Roma li, 13 gennaio 2009

In allegato:
- *Prospetto punti di riproduzione e relativi compensi per diritto d'autore (**all. A**)*
- *Programma di attività di comunicazione (**all. B**)*

Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.)
Il Presidente
avv. Giorgio Assumma

Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.)
Il Direttore Generale
dr. Domenico Caridi

Associazione Italiana Editori
(A.I.E.)
Il Presidente
dr. Federico Motta

Sindacato Nazionale Scrittori
(S.N.S.)
Il Segretario
dr. Alessandro Occhipinti

Sindacato Libero Scrittori italiani
(S.L.S.I.)
Il Presidente
prof. Francesco Mercadante

Unione Nazionale Scrittori a Artisti
(U.I.L.-U.N.S.A.)
Il Presidente
dr. Natale Antonio Rossi

Confederazione Nazionale dell'Artigianato
(Unione C.N.A. Comunicazione e Terziario Avanzato)

Il Responsabile
dr. Giuseppe Scozzi

Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie (CONFARTIGIANATO – Comunicazione)
per Il Presidente
dr. Sergio Marinacci

Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI)
L'Amministratore delegato
dr. Angelo Fornari

Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.)
Il Presidente
dr. Salvatore Luca

Lega Nazionale delle Cooperative
e Mutue (LEGACOOP)
Il Direttore Amministrativo
dr. Mario Martucci

Confederazione italiana Esercenti
Commercio Turismo e Servizi
(CONFESERCENTI)
Il Presidente
dr. Marco Giuseppe Venturi
per delega avv. Giuseppe Dell'Aquila

ALLEGATO A

PROSPETTO COMPENSI ANNUALI PER DIRITTO D'AUTORE			
N.	CATEGORIA PUNTI COPIA	COMPENSO A MACCHINA IN EURO	TOTALE ANNUO DOVUTO IN EURO
1	con una macchina	200,00	200,00
2	con due macchine	325,00	650,00
3	con tre macchine	433,33	1.300,00
4	con quattro macchine	550,00	2.200,00
5	con cinque o più macchine	---	2.600,00
6	Punti copia con una sola macchina che effettuino riproduzioni in via occasionale	---	TOTALE BIENNALE DOVUTO IN EURO 150,00

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

In attuazione del contenuto dell'art. 5 dell'accordo (oneri di informativa), si specifica qui di seguito il programma di iniziative che sarà attuato dalla S.I.A.E., dalle Associazioni degli autori ed editori nonché dalle Associazioni di utilizzatori firmatarie dell'accordo.

- **Adempimenti a cura dell' Ufficio stampa S.I.A.E.**

1. Comunicato stampa inviato a:
   Agenzie di stampa
   Agenzie on line
   Stampa specializzata
   Quotidiani e periodici

2. News sul Sito S.I.A.E.

3. Inserimento dell'Accordo sul Sito S.I.A.E. con un nutrito numero di FAQ.

4. Inserimento in apposito elenco da pubblicare sul Sito S.I.A.E., previo esplicito consenso, dei Punti di riproduzione per i quali sia stata sottoscritta la presa d'atto e versato il compenso dovuto per diritto d'autore.

5. Procurare interviste alle parti stipulanti dell'accordo Presidente/Direttore Generale/Direttore Sez. OLAF ecc.

5. Procurare interviste a titolari di punti di riproduzione (grandi, medi e piccoli).

6. Articolo su "VivaVerdi" (a cura de Direttore della Sez. O.L.A.F.) che potrà ospitare le varie voci.

7. Instaurare sinergie con altri Uffici Stampa.

- **Adempimenti a cura del Servizio Ispettorato Centrale e Sezione O.L.A.F. della S.I.A.E.**

➢ Verrà organizzata una riunione con i direttori delle Sedi regionali per illustrare i contenuti tutti dell'accordo.

- Le Direzioni delle Sedi S.I.A.E. a loro volta organizzeranno specifici incontri con la partecipazione dei titolari delle filiali e dei mandatari.

- Gli Uffici periferici territorialmente competenti provvederanno a fornire la più ampia informativa all'utenza, sia preliminarmente nella fase del censimento dei punti di riproduzione non precedentemente censiti, sia successivamente con la partecipazione a specifiche riunioni coordinate dagli Uffici periferici di ruolo, su input delle associazioni degli utilizzatori.

- In fase di censimento, i titolari dei punti di riproduzione verranno invitati a recarsi presso lo sportello S.I.A.E. di competenza, per assolvere l'adempimento indicato sub art. 6 dell'Accordo.

- Ai punti di riproduzione verrà consegnato il testo di un avviso da esporre in maniera visibile nell'esercizio ed in prossimità degli apparecchi riproduttori e concernente il divieto di riprodurre oltre il 15% delle pagine delle opere protette.

- Ai punti di riproduzione, al momento della corresponsione del compenso dovuto, verrà distribuita una locandina recante i logo di tutti i soggetti firmatari l'accordo, l'anno di validità ed altri ulteriori elementi da concordare tra le parti firmatarie del presente accordo.

- **Adempimenti a cura delle Associazioni degli utilizzatori, firmatarie dell'accordo**

- Per favorire il corretto avvio dell'accordo verrà svolta innanzitutto un'attività di informazione presso i punti di riproduzione da parte di tutti i firmatari del presente accordo, i quali si fanno carico di informare i propri associati sui contenuti dell'accordo e sulla necessità di recarsi presso gli Uffici S.I.A.E. territorialmente competenti per sottoscrivere la presa d'atto ed effettuare i pagamenti entro il termine del 28 febbraio 2009.
- Verrà altresì evidenziata e motivata la necessità di esporre bene in vista nei locali di esercizio le locandine distribuita dalla S.I.A.E.